

La legge regionale del Piemonte n. 32/2023 sul “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”: analisi e riflessioni

GIULIO M. SALERNO¹

1. Considerazioni introduttive sugli approcci territoriali nella disciplina legislativa del sistema regionale di IeFP e sulla recente legge regionale n. 32/2023 del Piemonte

Se è vero che la materia dell’“Istruzione e Formazione Professionale” (IeFP) spetta alle Regioni a statuto ordinario nell’esercizio della competenza legislativa che è stata loro costituzionalmente riconosciuta a partire dalla riforma costituzionale del 2001², è altrettanto vero che in sede applicativa ben diversi sono stati gli approcci e i metodi utilizzati dagli enti territoriali. Come già si è avuto occasione di ricapitolare³, nella concreta attuazione di questa specifica competenza legislativa assegnata alle Regioni⁴ si possono riscontrare approcci e metodi ben diversi, e comunque tra loro assai divergenti. A testimonianza di una pluralità di atteggiamenti politico-istituzionali che, a ben vedere, ha deter-

¹ Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso l’Università di Macerata, Dipartimento di Economia e Diritto.

² Si veda l’art. 117, comma 3, Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, e in particolare il terzo comma ove, assegnando alle Regioni la competenza concorrente sull’istruzione “con esclusione della istruzione e formazione professionale”, conseguentemente si attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva sulla IeFP.

³ Si rinvia, per più approfondite considerazioni, a SALERNO G.M., *La legislazione delle istituzioni territoriali sulla IeFP: approcci e modelli*, in *Rassegna CNOS*, 1/2022, pp. 145 ss.

⁴ Qualora negli statuti delle Regioni a statuto speciale non sussistano già norme attributive di competenza regionale in materia di IeFP, la competenza legislativa sulla IeFP spetta anche alle Regioni a statuto speciale (e alle Province autonome di Trento e Bolzano) in base alla cosiddetta “clausola di salvaguardia” o “del maggior favore” che è prescritta dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001. Secondo tale clausola le norme poste negli statuti speciali

minato e continua a determinare quella differenziazione tra i sistemi regionali della IeFP che non consente di poter individuare un vero e proprio “sistema nazionale della IeFP”.

In primo luogo, va segnalato l’approccio “proattivo” che è stato seguito da quelle Regioni e Province Autonome che hanno dato effettivo seguito all’introduzione della nuova competenza regionale sulla IeFP, e che quindi, proprio traendo forza dall’attribuzione derivante dalla riforma costituzionale del 2001, hanno dettato discipline legislative senz’altro innovative rispetto al previgente quadro normativo. In questo approccio proattivo, in particolare, sono rilevabili due distinti modelli. Da un lato, alcune istituzioni territoriali hanno applicato un modello “inclusivo”, in quanto hanno ricompreso la nuova disciplina dettata sulla IeFP all’interno della regolazione regionale delle politiche pubbliche attinenti ai processi educativi e formativi a tutto tondo (e dunque in connessione alle competenze regionali sull’istruzione e sulla formazione professionale) o, ancor di più, hanno collegato la disciplina sul nuovo sistema regionale della IeFP con quella concernente il mondo del lavoro, soprattutto sul versante dell’accesso e quindi delle cosiddette “politiche attive del lavoro”, le professioni, le imprese o, ancor più in generale, lo sviluppo economico del rispettivo territorio. Lo scopo di questo modello, insomma, è quello di considerare il nuovo sistema della IeFP non in modo isolato, ma in un rapporto sinergico rispetto alle altre politiche regionali concernenti l’istruzione, il lavoro, le professioni e l’economia del territorio. Dall’altro lato, altre istituzioni territoriali hanno applicato un modello “esclusivo”, in quanto, nell’esercizio della nuova competenza legislativa, si sono concentrate essenzialmente sulla disciplina della IeFP e dei relativi percorsi formativi, ovvero, al più, hanno considerato quest’ultima nell’ambito di un nuovo sistema regionale della IeFP composto dalla cosiddetta IeFP iniziale - quella cioè destinata all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione - e dalle molteplici forme di attività di formazione professionalizzante che rientrano, a vario titolo, nelle attribuzioni di spettanza dell’ente territoriale. Insomma, in quest’ultimo modello la nuova legislazione sul sistema regionale della IeFP ha coinvolto esclusivamente l’istruzione professionalizzante e gli ambiti strettamente ad essa collegati, definendo in modo più o meno dettagliato i seguenti aspetti: le finalità del sistema formativo regionale; il ruolo della Regione, delle altre pubbliche autorità, dei soggetti privati e in particolare delle formazioni sociali che agiscono in nome della sussidiarietà orizzontale; i principi organizzativi

che risultino difformi dalla legge costituzionale predetta non si applicano qualora quest’ultima comporti - come, per l’appunto nel caso della IeFP - “forme di autonomie più ampie” rispetto a quelle previste negli statuti speciali, e, sino a quando non si procederà all’adattamento degli statuti speciali alla nuova disciplina costituzionale posta nel 2001, le predette norme statutarie si intendono sostituite da quest’ultima.

e funzionali del sistema; gli elementi costitutivi dell'offerta formativa; i soggetti attuatori; la programmazione dei servizi e le modalità di gestione e di finanziamento delle attività formative; e, infine, gli aspetti informativi e conoscitivi.

Ben diversamente, altre Regioni e Province autonome hanno utilizzato un approccio "conservativo", in quanto, seppure si siano concretamente avviati i percorsi di IeFP, si è sinora rinunciato ad adottare una normativa regionale compiutamente innovativa in tema di IeFP, limitandosi pertanto ad interventi legislativi aventi carattere settoriale, per lo più integrativi e correttivi rispetto alla legislazione (regionale o provinciale) già vigente in tema di "formazione professionale". In questo approccio, in breve, la IeFP - come innovativamente definita dalla Costituzione a partire dal 2001 - è stata considerata soltanto come una sorta di prosecuzione e di specificazione delle precedenti competenze spettanti alle istituzioni territoriali nei campi della "formazione professionale" e dell'"aggiornamento professionale", e come definite, quindi, nelle corrispondenti normative statali di principio. In altre parole, in queste realtà territoriali è ancora mancante una disciplina legislativa sulla IeFP e sul sistema regionale ad essa connesso, sicché quest'ultimo finisce per emergere in modo, per così dire, soltanto indiretto ovvero, più precisamente, nell'interpretazione di volta in volta fornita dagli apparati amministrativi regionali.

Infine, sussiste ancora da parte di alcune Regioni un approccio "passivo o omissivo", in quanto dopo il 2001 non si è in alcun modo intervenuto sul piano della legislazione relativa alla IeFP. Sicché, anche quando in queste Regioni si è deciso di avviare i percorsi di IeFP secondo le linee di indirizzo determinate in modo per lo più contingente dalle autorità regionali, si è preferito ricorrere soltanto agli strumenti della regolazione dettata in via amministrativa (delibere di Giunta, provvedimenti dirigenziali, etc.), e sempre fondata, in via tralatizia, sulle discipline legislative dettate prima della riforma costituzionale del 2001. In sostanza in queste Regioni, e anche là dove ci si è dimostrati in qualche modo interessati alla IeFP, si è sostanzialmente trascurato il versante della legislazione regionale, che, così, non soltanto è rimasto fermo alla situazione precedente al 2001, ma è sostanzialmente privo di qualunque accenno al nuovo sistema regionale della IeFP.

Il caso della legge approvata in Piemonte verso la fine dello scorso anno, ossia la legge 24 novembre 2023, n. 32, sul "*Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro*", costituisce un interessante esempio di passaggio dall'approccio meramente conservativo all'approccio proattivo. In particolare, rispetto a quest'ultimo approccio, sin dal titolo della stessa legge è palese l'intenzione di applicare il modello che abbiamo qui definito "inclusivo" volto, quindi, a collocare la disciplina sul sistema regionale della IeFP (propriamente detta, quella cioè disciplinata dal capo III

del d.lgs. n. 226/2005) nell'ambito di una complessiva disciplina concernente non solo le altre tipologie di offerta formativa professionalizzante (dalla formazione tecnica superiore e l'alta formazione alla formazione continua, permanente e regolamentata, sino alla formazione per le categorie svantaggiate), ma anche l'orientamento al lavoro, l'aggiornamento permanente dei cittadini e dei lavoratori, i servizi per l'impiego e gli interventi di politica del lavoro (a partire dalle politiche attive del lavoro). Così comprendendo in un unico e corposo atto legislativo, in questo senso propriamente di sistema, quell'articolata disciplina che presiede, in modo globale e nelle molteplici interrelazioni trasversali, all'esercizio delle funzioni e all'organizzazione dei servizi regionali relativi a tali ambiti di intervento pubblico tra loro interconnessi in quanto collegati alla vasta trama delle politiche regionali su formazione e lavoro.

In questa sede si procederà ad un'analisi di questa nuova disciplina regionale del Piemonte al fine di coglierne i caratteri essenziali, e, in particolare, per verificare le principali novità che ne scaturiscono in ordine alla IeFP, e per coglierne quelle eventuali criticità che si possono riscontrare soprattutto nella richiamata prospettiva del passaggio da un approccio meramente conservativo ad un approccio che appare, almeno a prima vista, manifestamente "proattivo".

2. Caratteri e contenuti essenziali della disciplina legislativa

Sulla base dell'impostazione trasversale che caratterizza il testo legislativo in oggetto - e che, come appena detto, intende disciplinare, in senso complessivo ed unitario, l'intera gamma delle politiche regionali che incrociano la formazione e il lavoro -, la legge n. 32/2023 della Regione Piemonte si presenta, a ben vedere, come un originale testo unico sia compilativo (cioè rivolto a riordinare le disposizioni già vigenti, rendendole tra loro coerenti e compatibili sia dal punto di vista formale che dal punto di vista del contenuto prescrittivo) che innovativo (cioè rivolto a dettare nuove disposizioni legislative, e quindi ulteriori ed aggiuntive rispetto al preesistente quadro legislativo).

Infatti, per un verso, sono state raccolte, consolidate e raccordate le già vigenti discipline legislative regionali che concernono i molteplici settori di intervento pubblico sopra ricordati e che tra loro sono dunque non soltanto interconnessi funzionalmente, ma anche disciplinati in modo unitario e non più frazionato; per altro verso, in specie per quanto riguarda la IeFP e la formazione professionalizzante, sono state dettate nuove disposizioni legislative che hanno finalmente consentito di disporre, in questi ambiti di azione regionale, di un quadro normativo di rango primario, prima del tutto mancante. In vero, l'effetto

innovativo si è concretizzato - per la maggior parte, ma, come vedremo, non del tutto - nell'aver trasposto al livello legislativo quel complesso di prescrizioni che già risultavano vigenti nell'ordinamento regionale piemontese sulla base di atti di carattere politico o amministrativo (delibere di Giunta, atti assessorili, linee guida, bandi, etc.). Tale attività di trasposizione legislativa, certo, si è rilevata non facile, in quanto dal complesso degli atti regionali progressivamente adottati nel corso del tempo per affrontare specifiche e concrete situazioni, si sono dovute trarre disposizioni dotate di generalità e astrattezza, e quindi capaci di disciplinare *pro futuro* sia l'azione dell'amministrazione regionale che le attività dei molteplici soggetti (pubblici e privati) destinatari di questa disciplina. In definitiva, quindi, non si è trattato di un mero testo unico di coordinamento formale, ma di un'operazione legislativa complessa in cui si è dovuto, da un lato, riordinare e aggiornare quanto già presente nelle leggi regionali previgenti, e dall'altro lato, in specie per quanto riguarda la IeFP, elevare e trasferire al livello legislativo gli orientamenti e le indicazioni prescrittive già risultanti dalle precedenti prassi politico-amministrative. Ma, come vedremo subito, questa attività di selezione degli orientamenti già consolidati nelle prassi politico-amministrative regionale è stata anche accompagnata dalla volontà di inserire alcuni elementi innovativi in coerenza con i nuovi obiettivi politici che si è voluto perseguire proprio cogliendo l'occasione che è stata fornita dall'approvazione di questo originale testo legislativo che può dirsi, allo stesso tempo, sia compilativo che innovativo⁵.

In particolare, le novità si concentrano, per quanto concerne la IeFP, in alcuni passaggi della legge che, tra l'altro, sono stati anche oggetto di approfondito confronto nell'ambito del procedimento di approvazione dell'atto legislativo, confronto in cui anche gli enti della IeFP hanno sollevato alcune perplessità, peraltro senza riuscire, in qualche occasione, a far mutare opinione ai decisori politici.

Si può avviare la riflessione, ricordando che in questa legge si è deciso di collocare la IeFP (che comprende, ai sensi del d.lgs. n. 226/20025, i percorsi triennali, quelli quadriennali e il corso annuale integrativo e successivo al conseguimento del diploma professionale di IeFP) - al pari dei percorsi di IFTS, dei

⁵ Va rilevato che nella comunicazione offerta nel sito ufficiale della Regione Piemonte, ove è stata resa nota l'approvazione della legge qui in esame, si è anche parlato di "*testo unico*". Invero a tale definizione, che non è formalmente presente nel testo legislativo, corrisponde quella ampia parte della legge nella quale è stata ripresa e aggiornata - e quindi, come si dice nel gergo giuridico, "consolidata" - la disciplina normativa già presente in altri testi legislativi preesistenti, e di cui, come si dirà in seguito in questo contributo, è stata disposta l'abrogazione (seppure condizionandola, come si vedrà, alla futura adozione dei provvedimenti attuativi della legge medesima).

percorsi degli ITS Academy e di non meglio specificati *“altri corsi di formazione superiore e di alta formazione”*- all’interno del *“sistema della formazione professionale”*, ove sono presenti, pertanto, anche i *“corsi di formazione continua e permanente”*, i *“corsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socioeconomica”*, i *“corsi di formazione regolamentata, specificamente orientati all’esercizio di una determinata professione”*, e infine *“le azioni intese a promuovere la mobilità transnazionale”* (vedi art. 19, comma 1). Siffatta collocazione, invero, non appare coerente con l’assetto del quadro costituzionale delle competenze regionali, ove da un lato la IeFP - anche in base a quanto rilevato dalla Corte costituzionale - si presenta come ambito di competenza esclusiva delle Regioni all’interno della materia *“istruzione”* ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., mentre la *“formazione professionale”* si presenta come competenza residuale ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost. La scelta compiuta dalla Regione, se sembra ispirarsi ad un’impostazione volta per lo più a semplificare il quadro terminologico, in vero appare non rispondente al contenuto oggettuale delle distinte competenze.

Inoltre, in questa legge si è inteso distinguere *“gli attori del sistema della formazione professionale”* – sistema, come appena visto, in cui la IeFP e la formazione superiore e terziaria sono non solo accostate, ma anche unificate alla formazione professionale - in due categorie, ovvero *“le istituzioni formative”* e gli *“organismi di formazione”* (vedi art. 20). E, ancor di più, mentre le prime sono definite come *“enti senza scopo di lucro, accreditati dalla Regione, che possono attuare tutte le tipologie formative di cui all’articolo 19, comma 1”* (tutti quelli cioè che abbiamo descritto), i secondi sono definiti come *“gli enti accreditati dalla Regione che possono attuare le tipologie formative di cui all’articolo 19, comma 1, dalla lettera b) alla lettera g)”* - ovvero tutti i percorsi e tutti i corsi del sistema di formazione professionale fatti salvi quelli della IeFP - e che sono definiti *“senza fine di lucro”* soltanto qualora operano nei percorsi di IFTS e degli ITS Academy ovvero erogano i corsi di formazione per categorie svantaggiate. Ciò implica la presenza di soggetti con fini di lucro che possono operare nel *“sistema di formazione professionale”* in concorrenza con i CFP che, erogando tradizionalmente anche i percorsi di IeFP, non possono non essere senza scopo di lucro. Tra l’altro, una tale impostazione appare ancor più non condivisibile se si intendesse subdolamente perseguire un altro obiettivo, quello cioè di spingere i CFP che erogano la IeFP a concentrare la loro attenzione nell’ambito dei *“corsi di formazione per persone svantaggiate”*. Se non si può, né si deve in alcun modo negare il ruolo di coesione sociale che i CFP svolgono in piena consapevolezza, è altrettanto evidente la necessità di assicurare pari posizione e quindi pari possibilità di prospettiva e di sviluppo a tutti i soggetti che operano nel sistema regionale della formazione.

Viceversa, va rilevato che la legge prevede per le istituzioni formative un'importante garanzia, cioè la necessità che esse applichino *“un contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale sottoscritto da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore”* (vedi art. 20, comma 5).

Infine, può segnalarsi che nella legge in esame non si rinviene, almeno ad una prima lettura, un qualche esplicito riferimento ad un'esperienza che proprio in Piemonte è stata avviata in via sperimentale negli ultimi anni, ovvero le cosiddette *“Accademie di filiera”*, che già vedono attivamente coinvolte non poche realtà del mondo piemontese della IeFP. È possibile che, in sede attuativa, si provveda a superare siffatta esplicita omissione.

3. Sulle clausole di salvaguardia, per ragioni di continuità, del quadro prescrittivo preesistente

Tra l'altro, occorre segnalare un aspetto decisivo - e come vedremo subito, di non semplice decifrazione - circa l'impatto effettivo della disciplina innovativamente posta dalla legge n. 32/2023 della Regione Piemonte. Infatti, al fine di assicurare un'ordinata transizione dalla previgente disciplina legislativa alle nuove norme poste dalla legge in questione, e dunque per evitare che l'immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative potesse determinare traumatiche soluzioni di continuità nella gestione dei molteplici servizi regionali che ne sono oggetto, art. 62, comma 1, della legge - rubricato *“Disposizioni transitorie”* - dispone che *“fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, fino all'approvazione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 10, continuano ad applicarsi le norme previgenti”*.

Si tratta, più esattamente, degli *“atti di indirizzo per la realizzazione delle attività”* che, con *“valenza di norma pluriennale”* (e dunque con valore temporale non esattamente predefinito dalla legge) sono rimessi dall'art. 10 della legge n. 32/2023 alla Giunta regionale che deve approvarli in coerenza con il *“quadro strategico triennale”* (e peraltro anche potendo avere per oggetto attività *“da realizzarsi oltre il periodo di durata del quadro strategico triennale”*) e previa consultazione di una nuova *“Commissione regionale di concertazione”*, che sarà la sede concertativa unica per tutte le materie coinvolte dalla legge in questione⁶. Tra l'altro, nel comma 2 dell'art. 62 si dispone che, sino a quando non sarà

⁶ In base all'art. 11, la Commissione sarà composta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato con funzioni di presidente, dal consigliere o dalla consigliera di parità,

adottato il “quadro strategico triennale”, gli atti di indirizzo saranno adottati *“in coerenza con i documenti di programmazione regionale dei fondi della politica di coesione europea e dei documenti di programmazione generale della Regione”*. In via generale, quindi, sino a quando non saranno adottati i predetti atti di indirizzo l’intera normativa regionale non troverà attuazione. E, ancora, nel comma 9 dell’art. 62, si prevede che sino all’istituzione della nuova Commissione regionale di concertazione continuerà ad operare la preesistente “Commissione regionale di concertazione” già prevista dalla legge regionale n. 34/2008.

Tuttavia, nei successivi commi dello stesso art. 62 - ed esattamente dal comma 3 al comma 8 - è presente una lunga serie di prescrizioni che indicano quali disposizioni legislative previgenti (così come, in assenza di disposizioni di legge, le altre “*disposizioni*” nonché “*gli indirizzi*” già esistenti negli atti regionali) si dovranno continuare ad applicare sino a quando non saranno adottati gli specifici provvedimenti politici, politico-amministrativi o amministrativi che sono previsti in numerosi articoli della stessa nuova legge n.32/2023⁷. Talora,

da soggetti designati (in pari numero e sino al massimo di dodici), dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavori (in entrambi i casi, deve trattarsi delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata), dal sindaco della Città metropolitana di Torino o suo delegato; da due rappresentanti designati dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Piemonte. Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento, il direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro, e gli assessori regionali competenti nelle materie poste all’ordine del giorno. Può notarsi che - come spesso è riscontrabile nelle discipline legislative regionali che, in tema di istruzione professionalizzante, hanno per oggetto organi di consultazione tra le pubbliche istituzioni e le formazioni sociali direttamente coinvolte - non è prevista la partecipazione degli Enti della IeFP o della formazione professionale, a differenza di quanto è normalmente previsto a favore delle associazioni sindacali e datoriali. L’unica possibilità, almeno teorica, di possibile confronto e interrelazione è quella prevista nel comma finale dell’art. 11, in base al quale, il presidente della Commissione, anche su richiesta della Commissione, può invitare a partecipare alle sedute *“altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile e opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all’ordine del giorno”*.

⁷ Per maggiore chiarezza, si riporta il testo dei commi in questione dell’art. 62 della legge n. 32/2023: “3. *Fino all’approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 21, comma 5, continuano ad applicarsi gli indirizzi per l’attivazione di forme di impresa formativa, adottati in base alla normativa previgente.* 4. *Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 63, fino all’approvazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18, comma 2, 38, comma 1 e 39 commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione degli articoli 38, 39, 40 e 41 della legge regionale 34/2008.* 5. *Fino all’approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 48, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni stabilite in relazione all’articolo 16 della legge 56/1987.* 6. *Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 63, fino all’approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 52, comma 3, non si applicano gli articoli 17, commi 3 e 4, e l’articolo 20 e continuano ad applicarsi gli articoli 5, 11 e 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), nonché le disposizioni in materia di accreditamento delle strutture formative e di*

si badi bene, le disposizioni che devono essere ancora applicate in via transitoria - sino, cioè, all'adozione degli specifici provvedimenti attuativi che sono indicati nelle corrispondenti disposizioni della legge n. 32/2023 - sono indicate espressamente nell'art. 62 della legge n. 32/2023; ma in qualche caso, come ad esempio in quello del repertorio regionale delle qualificazioni e standard formativi, l'art. 62 fa generico rinvio alle "disposizioni" e agli "indirizzi (...) adottate in base alla normativa previgente", così prescrivendo il mantenimento della vigenza transitoria del quadro prescrittivo sublegislativo previgente rispetto alla nuova disciplina posta dalla legge n. 32/2023. Conseguentemente ne discende che, correttamente, l'art. 63, comma 1, della legge in questione subordina a "quanto previsto dall'articolo 62" - quello, cioè, che pone le predette clausole di salvaguardia - l'abrogazione di un lungo elenco di leggi regionali previgenti (o di disposizioni previste in leggi regionali previgenti) che sono indicate nel medesimo articolo 63.

Provando a chiarire meglio l'appena richiamato "doppio" effetto di salvaguardia che è previsto nell'art. 62 della legge n. 32/2023, in via generale l'applicazione della normativa innovativamente posta nella legge in questione è subordinata all'adozione dei sopra richiamati atti di indirizzo che dovranno essere approvati dalla Giunta regionale (o sulla base del nuovo "quadro strategico triennale" o anche soltanto sulla base degli altri documenti di programmazione regionale che sono già previsti dalla legislazione regionale vigente). Pertanto, dal momento in cui saranno adottati dalla Giunta regionale i predetti atti di indirizzo risulteranno abrogate le sopra richiamate leggi (o le disposizioni delle leggi) regionali che risulteranno quindi - per così dire, definitivamente e concretamente - incompatibili con la presente nuova legge regionale n. 32/2023.

Per alcuni casi predeterminati, però, il legislatore prevede espressamente che l'approvazione dei predetti atti di indirizzo non sarà necessaria per consentire l'applicazione di alcune disposizioni della nuova legge regionale, ma queste ultime, infatti, potranno essere applicabili soltanto successivamente all'adozione di specifici atti di attuazione, e sino a quando ciò non accadrà rimarranno vigenti le disposizioni (legislative e non solo) previgenti rispetto alla legge n. 32/2023. Più esattamente, si può ricordare che alcuni questi casi - subordina-

orientamento adottate in base alla normativa previgente. 7. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 63, fino all'approvazione dei provvedimenti di cui agli articoli 53 e 54, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accreditamento e autorizzazione, adottate in base agli articoli 21 e 23 della legge regionale 34/2008. 8. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 56, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di repertorio regionale delle qualificazioni, di standard formativi e di criteri generali e durata per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie di apprendistato, nonché gli indirizzi per la realizzazione di attività di formazione non riferite al repertorio regionale delle qualificazioni, adottate in base alla normativa previgente".

ti dunque a questa specifica garanzia della salvaguardia della continuità della disciplina previgente - concernono direttamente la IeFP o comunque i CFP che svolgono attività collegate, in senso trasversale, alla formazione e al lavoro. Si tratta, infatti, della disciplina sulla *“attivazione delle forme di impresa formativa”*, i *“tirocini estivi di orientamento”*, l’accreditamento per l’orientamento, l’integrale disciplina sui *“soggetti attuatori del sistema della formazione professionale”* (a partire dall’accreditamento), l’accreditamento per i servizi al lavoro, l’autorizzazione regionale per le attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale), la disciplina sul repertorio regionale delle qualificazioni, sugli standard formativi e sui criteri generali e durata per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie di apprendistato, nonché per la realizzazione di attività di formazione non riferite al repertorio regionale delle qualificazioni. In questi casi, quindi, la legislazione regionale previgente (o comunque quanto già prescritto in sede regionale anche con atti non legislativi) continuerà ad applicarsi sino all’adozione degli specifici provvedimenti di attuazione che sono previsti, caso per caso, dalla stessa legge n. 32/2023, e si dovrà considerare abrogata solo dal momento dell’adozione di tali specifici provvedimenti attuativi.

Ancor più in particolare, ad esempio, nel comma 6 dell’art. 62 della legge n. 32/2023 si prevede che l’applicazione dell’intera nuova disciplina sui *“soggetti attuatori del sistema della formazione professionale”* (e cioè quanto disposto nell’art. 20 della stessa legge n. 32/2023) è subordinata all’approvazione di appositi provvedimenti che dovranno essere adottati dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente *“entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge”*, ovvero (così è prescritto nell’art. 52, comma 3, della stessa legge n. 32/2023). Si tratta, per la precisione, dei provvedimenti con cui la Giunta determinerà quanto segue: la natura giuridica dei soggetti del sistema di orientamento e del sistema della formazione professionale; i requisiti per l’accreditamento regionale delle *“istituzioni formative”* e degli *“organismi di formazione”*, ovvero delle due nuove categorie in cui, come abbiamo visto in precedenza, sono stati suddivisi i soggetti attuatori della formazione professionale; i requisiti per l’accreditamento regionale per l’offerta sussidiaria di IeFP negli istituti scolastici di istruzione professionale; le modalità di raccordo tra il sistema di accreditamento della formazione professionale e di accreditamento dell’orientamento permanente e quello di accreditamento per i servizi al lavoro; e, infine, le modalità di istituzione dell’elenco dei soggetti accreditati con le relative sedi e le modalità di aggiornamento periodico. In definitiva, si tratta di atti di Giunta che determineranno le condizioni essenziali per la costituzione e il funzionamento dei soggetti che potranno operare nel sistema regionale della formazione professionale in generale, e, più in particolare, nell’offerta dei

percorsi formativi della IeFP e dell'istruzione professionalizzante. Come appena visto, la legge n. 32/2023 ha previsto un termine di diciotto mesi, che scadrà quindi a maggio 2025, e che, come è evidente, è del tutto ordinatorio e pertanto, in quanto tale, può essere superato senza che ne discendano conseguenze giuridicamente rilevanti. Si auspica, dunque, che il termine in questione sia rispettato, e, in particolare, che nella fase di preparazione degli atti in questione l'amministrazione regionale si confronti con il complesso dei soggetti che saranno destinatari delle nuove discipline, ivi compreso il mondo delle formazioni sociali che, ormai da lungo tempo e con riconosciuta competenza e autorevolezza, erogano i percorsi della IeFP nel territorio piemontese.

4. Alcune considerazioni conclusive

Insomma, a partire dalla definizione e dalla precisazione dei predetti aspetti di carattere ordinamentale che saranno particolarmente rilevanti per l'erogazione dei percorsi di IeFP, e ancor più in generale per quanto concerne il futuro assetto complessivo, sia organizzativo che funzionale, dell'intero assetto regionale della IeFP, ci si trova ancora in una situazione di attesa, dato che quanto innovativamente disposto dalla legge regionale in questione sarà concretamente applicato soltanto a partire dall'approvazione dei predetti atti di Giunta. Pertanto, al momento e assai probabilmente almeno ancora per il prossimo anno formativo, resta ferma la disciplina in larga parte extralegislativa e sublegislativa che sinora è stata applicata in Piemonte nell'esercizio delle competenze connesse alla IeFP.

In definitiva, dunque, quell'atteggiamento "proattivo" - declinato secondo il sopra richiamato modello "inclusivo" - che risulta dall'approvazione della legge n. 32/2023 appare ancora non concretizzato, e dunque ci si trova in una fase transitoria ovvero, per meglio dire, di attesa, fase nella quale rimangono sostanzialmente fermi e tuttora applicati, per le predette ragioni di inevitabile continuità, i punti di riferimento già preesistenti rispetto alla legge n. 32/2023. Dunque, per un verso, rimane ancora transitoriamente presente l'approccio "conservativo" che è stato a lungo seguito in Piemonte, e l'auspicato passaggio all'approccio "proattivo" è rimandato al momento in cui la Giunta procederà all'adozione dei necessari provvedimenti attuativi della legge qui in esame. Per altro verso, come sopra accennato, una larga parte della disciplina posta con la legge n. 32/2023 è dedicata a trasferire sul piano legislativo quanto già posto - e dunque effettivamente vigente - mediante atti non legislativi (sublegislativi o meramente amministrativi). In altre parole, l'atteggiamento proattivo, quando sarà concretamente operativo, sarà in buona misura consistente nell'esplicitare

le basi legislative di quanto più presente nell'assetto legislativo. Ciò va considerato, in ogni caso, come un risultato utile e opportuno, in quanto il mantenimento della precedente situazione - ossia l'assenza di uno stabile fondamento legislativo dell'intero assetto regionale della IeFP - avrebbe determinato la pericolosa permanenza di un'indubbia condizione di rischio, di incertezza e quindi di precarietà per le attività di erogazione dei percorsi formativi, e, più in generale, per il complesso delle azioni intraprese dalle formazioni sociali che forniscono le proprie risorse per consentire l'effettivo funzionamento della IeFP.

Va aggiunto, poi, che l'effetto davvero innovativo della legge in questione sarà ancor più evidente soltanto quando saranno adottati i documenti programmatici, cioè gli "atti di indirizzo", che sono previsti dall'art. 10 e nei quali la Giunta sarà chiamata a delineare gli elementi realmente essenziali del "sistema integrato" tra orientamento, formazione professionale e lavoro, che la legge n 32/2023 ha prefigurato. In questi atti, infatti, la Giunta indicherà gli obiettivi, i risultati attesi, *"le tipologie di azioni, percorsi, progetti e servizi da realizzare"*; tratteggerà *"le specifiche necessarie all'emanazione degli atti per l'affidamento delle attività, compresi i criteri generali per l'istruttoria delle istanze, la valutazione dei progetti e per la determinazione della congruità dei costi e relative modalità di rendicontazione"*; indicherà *"le forme di coordinamento, ove pertinenti, con le altre politiche, con particolare riferimento a quelle per la competitività del sistema economico e per la coesione sociale, nonché i relativi strumenti"*; e, soprattutto, indicherà *"le risorse finanziarie disponibili in relazione agli obiettivi descritti"*. In altri termini, se è vero che il sistema regionale della IeFP potrà iniziare a vedere i primi effetti innovativi a partire dal momento in cui saranno adottati gli specifici provvedimenti che lo riguardano (quelli, cioè, previsti dall'art. 52, comma 3, della legge n 32/2023), l'attenzione dovrà essere poi rivolta e concentrata nella fase in cui la Giunta provvederà ad adottare gli atti programmatici di sistema. Sarà in questi atti che si comprenderà il vero ruolo che il Piemonte intenderà assegnare alla IeFP nell'ambito del prefigurato "sistema integrato".